

Codice A1103A

D.D. 19 maggio 2025, n. 571

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. nn. 9 - 10 - 11 API/2020).



ATTO DD 571/A1103A/2025

DEL 19/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. nn. 9 - 10 - 11 API/2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 583 del 25.09.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissisomissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di trasgressore (nonché obbligato in solido), nei confronti del quale, con processi verbali nn. *omissis*, da agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato per i fatti constatati (per i primi due) in Località *omissis* e (per il terzo verbale) in sei siti diversi tra i comuni di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell’art. 96, c. 10 della L.R. n. 1/2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” relativo all’onere di apposizione del cartello identificativo di alveari da parte di proprietari e detentori di alveari (anche di quelli che esercitano il nomadismo, come nel caso di specie) nonché delle altre disposizioni relative all’Anagrafe apistica nazionale attinenti alla comunicazione di posizionamento apiario da parte degli stessi.

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l’applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 “*Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*” (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l’istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l’istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile secondo la definizione di cui all’art. 1 bis, c. 3 della L.r. 72/1989;

ritenuto che nel caso di specie non si sia proceduto alla preliminare diffida (prevista dalla normativa di settore) nonostante ci fossero, si ritiene, le caratteristiche di sanabilità di cui all’art. 89 comma 7 della L.r. 1/2019;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto nonchè a tutti gli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti